



LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE  
 QUINTA SEZIONE CIVILE

741.21

Composta da

Federico Sorrentino

Andreina Giudicepietro

Michele Cataldi

Pasqualina A.P. Condello

Andrea Venegoni

-Presidente-

-Consigliere rel.-

-Consigliere-

-Consigliere-

-Consigliere-

Oggetto:

N.R.G. 1909/2016

Cron. *761*

UC - 20/10/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1909/201678194/2014 R.G. proposto da

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., costituita, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

*ff*

-ricorrente-

*3463  
2020*

CONTRO

(omissis) ;

-intimata-

avverso la sentenza n.2956/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 25 maggio 2015, depositata il 2 luglio 2015 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2020 dal Consigliere Andreina Giudicepietro;

RILEVATO CHE:

l'Agenzia delle entrate ricorre con due motivi avverso (omissis) per l'annullamento della sentenza n.2956/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 25 maggio 2015, depositata il 2 luglio 2015 e non notificata, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio, in controversia relativa al provvedimento di irrogazione di sanzioni per gli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, per l'omessa compilazione del quadro RW sulla base dell'esistenza di attività finanziarie ed investimenti all'estero, desunti dalla lista (omissis) e non dichiarati;

la contribuente è rimasta intimata;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 20 ottobre 2020, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

#### CONSIDERATO CHE:

con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 12 d.l. 1 luglio 2009 n.78, dell'art.2697 cod. civ., della direttiva CEE n.77/799 CEE, dell'art. 191 e dell'art. 240 cod. proc. pen., dell'art. 31 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, dell'art.27 Convenzione italo - francese, ratificata con l. n.20/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.;

secondo la ricorrente la trasmissione delle informazioni contenute nella cd. lista (omissis) era avvenuta nel pieno rispetto della normativa sulla cooperazione internazionale ed era, quindi, pienamente utilizzabile;

con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 12 d.l. 1 luglio 2009 n.78, dell'art.2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.;

la ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, anche un solo indizio può assumere portata decisiva, purché grave e preciso;

i motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati e vanno accolti;

preliminarmente, deve rilevarsi che questa Corte, con la sentenza n.29632 del 14 novembre 2019, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, affermando l'utilizzabilità della lista (omissis) in controversia avverso la stessa contribuente, nell'impugnativa dell'avviso di accertamento dei maggiori redditi per la medesima annualità di imposta;

secondo un orientamento ormai consolidato di questa Corte, <<in tema di accertamento tributario, l'Amministrazione finanziaria può fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso, cioè dotato di elevata valenza probabilistica (nella specie, risultanze della cd. "lista (omissis)"), operando, peraltro, nell'ipotesi di attività finanziarie non dichiarate detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, la presunzione di evasione di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2009, conv. nella l. n. 102 del 2009>> (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3276 del 12/02/2018);

si è ulteriormente precisato che <<in tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, con riferimento all'omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 1 luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l'Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) "sub specie" di presunzione semplice. (Nella specie, il giudice di merito aveva correttamente affermato l'utilizzabilità in astratto della c.d. "lista (omissis)" come elemento indiziario idoneo a integrare presunzione semplice, sebbene ne avesse escluso il valore probatorio sulla base degli ulteriori elementi di fatto acquisiti)>> (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 33893 del 19/12/2019);

<<in tema di accertamento tributario, è legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'utilizzabilità delle risultanze della cd. lista (omissis)>> (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 31779 del 05/12/2019);

pertanto, alla luce dei precedenti citati, ai quali si rimanda, deve affermarsi la piena utilizzabilità ai fini probatori della lista (omissis) e la possibilità che la prova per

presunzioni si basi anche su di un unico indizio, che abbia i requisiti di gravità e precisione;

in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.t.r. della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. M

Così deciso in Roma il 20 ottobre 2020

Il Presidente

(Federico Sorrentino)

